

Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente di autobus per il trasporto di persone

Art. 1 – Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto con autobus per il trasporto di persone su strada è disciplinato dal D.Lgs. 30.4.1992, n°285, recante il nuovo codice della strada, dal relativo regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n°495, dal D.M. 20.12.1991, n°448, dalla L. 11.8.2003, n°218, e per quanto applicabili, dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 – Definizione del servizio

1. Per servizio di noleggio da rimessa con conducente di autobus per il trasporto di persone su strada, si intende l'attività di qualunque impresa che esegua il trasporto di viaggiatori, con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzazione del trasporto.

2. Il trasporto di viaggiatori può essere effettuato con veicoli che, per la loro immatricolazione, siano atti a trasportare da nove a diciassette persone compreso il conducente (minibus), ovvero un numero di passeggeri superiore a diciassette (autobus).

3. Il servizio può essere svolto da qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica, distinta da quella della pubblica amministrazione.

Art. 3 – Abilitazione comunale

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente con autobus e minibus per il trasporto di viaggiatori su strada occorre presentare una dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) ad efficacia immediata, la quale dovrà riportare il tipo, le caratteristiche del veicolo a ciò destinato ed il luogo di ricovero dello stesso (se presente sul territorio comunale).

2. La dichiarazione presuppone che l'impresa abbia sul territorio comunale, alternativamente:

a) la sede legale

b) la principale organizzazione aziendale

3. L'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità penale ed amministrativa i presupposti di cui al comma precedente e, nel caso in cui venga dichiarata la "principale organizzazione aziendale" allega alla dichiarazione:

- elenco delle organizzazioni aziendali attive sul territorio

- descrizione del numero di dipendenti assegnati nelle varie organizzazioni aziendali

- orari di apertura e fatturato imputabile alle varie organizzazioni aziendali

- relazione descrittiva nella quale si dimostra il carattere di principalità dell'organizzazione aziendale presente sul territorio comunale.

4. La mancata dimostrazione della principalità comporta la dichiarazione di inefficacia della dichiarazione.

5. Le variazioni di sede legale, della principale organizzazione aziendale, del numero dei veicoli utilizzati, di ciascun veicolo utilizzato nonché il subingresso sono soggetti a nuova dichiarazione di inizio di attività.

Art. 4 – Programmazione

1. L'attività di cui al presente regolamento non è soggetta a contingentamento numerico.

2. L'impresa abilitata in base alla dichiarazione di inizio di attività o a precedenti titoli può esercitare il servizio su tutto il territorio nazionale e, nel rispetto di eventuali ulteriori condizioni, a livello internazionale.

3. L'esercizio non conforme alla vigente normativa espletato su ambiti diversi da quello comunale sono soggetti ad eventuali contestazioni e soggiacciono all'applicazione delle sanzioni amministrative ad opera delle Amministrazioni competenti salvo che i comportamenti non costituiscano violazione sanzionabile da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 – Domanda per l'ottenimento dell'abilitazione

1. Chi intende presentare la dichiarazione di inizio di attività per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente disciplinata dal presente Regolamento dovrà dichiarare:

- la titolarità o meno di altre analoghe autorizzazioni/abilitazioni di noleggio con conducente rilasciate da altri Comuni;
- il tipo, le caratteristiche tecniche, gli estremi della immatricolazione, nonché numero di targa del veicolo che si intende destinare al servizio;
- di avere sede legale o la principale organizzazione aziendale nel Comune;
- l'ubicazione dell'eventuale rimessa;
- l'iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di trasporto di persone o l'iscrizione all'Albo degli Artigiani ai sensi della L. 08.8.1985, n°443;
- di non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e seguenti del C.P.;
- di non essere incorso nei provvedimenti previsti dall'art. 3 della L. 27.12.1956, n°1423,
- di non aver in corso procedure fallimentari, né di essere stato dichiarato fallito, ovvero dell'intervenuta riabilitazione a norma dell'art. 142 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n°267.

2. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- autocertificazione relativa al personale autista ovvero elenco del personale con compiti di autista in forza all'azienda richiedente con copia autenticata dell'estratto del libro matricola, vidimato dall'I.N.A.I.L.;
- idonea documentazione attestante la disponibilità dei locali ubicati sul territorio comunale, da adibire a principale organizzazione aziendale, con, se richiesta, eventuale relativa planimetria;
- attestato di idoneità finanziaria, rilasciato da aziende, istituti di credito ecc., o altro documento comprovante tale idoneità, di cui all'art. 5 del D.M. 21.12.1991, n°448;
- autocertificazione relativa alla costituzione dell'azienda (ovvero copia dell'atto costitutivo in caso di società).

3. La presentazione della dichiarazione determina l'obbligo del pagamento dei diritti di istruttoria nell'importo quantificato dalla Giunta Municipale.


Art. 6 – Dichiarazione presentata da impresa già titolare di altra autorizzazione/abilitazione

1. Il dichiarante potrà avvalersi degli strumenti di autocertificazione previsti dalla vigente normativa per la presentazione della dichiarazione, potendosi anche avvalere di documenti ed atti già in possesso della Pubblica Amministrazione senza ulteriore nuova produzione.

Art. 7 – Efficacia delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni prive dei requisiti formali saranno dichiarate inefficaci e improduttive di effetti abilitativi.

2. Per le dichiarazioni contenenti tutti i requisiti formali ma prive di allegati necessari al corretto svolgimento dell'istruttoria sarà richiesta, per una sola volta, integrazione documentale la quale dovrà essere prodotta, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'ufficio comunque non inferiore a 7 giorni.



Art. 8 – Inizio e sospensione del servizio

1. Il servizio deve iniziare entro novanta giorni dalla efficacia della dichiarazione presentata. Il titolare dovrà trasmettere all'ufficio competente, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, la documentazione di cui all'art. 16, comma 6, del D.M. 21.12.1991, n°448, oltre l'elenco dei conducenti che intende adibire alla guida dei veicoli, esibendo le relative patenti di guida.
2. Per comprovati e documentati motivi potrà essere concessa una proroga.
3. In caso di mancata presentazione, nel termine stabilito, dei suddetti documenti, l'abilitazione si intende decaduta.

Art. 9 – Durata dell'autorizzazione/abilitazione

1. L'abilitazione per il noleggio da rimessa con conducente per il trasporto di persone su strada con autobus o minibus ha validità quinquennale.
2. Il Comune potrà richiedere una validazione periodica dei titoli e potrà comunque accertare in ogni momento il possesso dei requisiti anche ai fini della eventuale dichiarazione di decadenza.

Art. 10 – Gestione del servizio

1. Il servizio deve essere gestito dall'imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica, distinta da quella della Pubblica Amministrazione.
2. Non sono consentite per alcun motivo sub-concessioni di servizio.
3. Il titolo abilitativo non può essere trasferito senza preventiva dichiarazione di inizio di attività da parte del subentrante in base a regolare trasferimento di azienda, o di ramo d'azienda, in favore di chi possiede tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art. 11 – Prosecuzione dell'attività in caso di morte o sopraggiunta incapacità

1. Qualora con il decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa resti priva di un gestore munito d'idoneità professionale è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita dei titoli di idoneità professionale e finanziaria di cui al D.M. 21.12.1991, n°448.
2. In caso di morte o sopraggiunta incapacità del dirigente munito del titolo d'idoneità professionale, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto di titolo per la durata di un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo d'idoneità professionale, dimostri di avere effettivamente svolto funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda per almeno cinque anni.
4. Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.

Art. 12 – Sostituzione degli autoveicoli

1. Non sono consentite sostituzione di autoveicoli senza preventiva presentazione di nuova dichiarazione di inizio attività.

Art. 13 – Verifica degli autoveicoli

1. Gli autoveicoli di cui al presente Regolamento devono garantire un adeguato stato di pulizia e decoro.
2. In caso di accertata inadeguatezza, il titolare dovrà eliminare gli inconvenienti riscontrati entro e non oltre quindici giorni dalla notifica del provvedimento; in caso di inadempienza si provvederà alla sospensione del titolo abilitativo fino a venti giorni; in

caso di persistente inadempienza, alla scadenza del periodo di sospensione, il titolo abilitativo potrà essere revocato.

Art. 14 – Cronotachigrafo

1. Gli autobus e minibus adibiti al servizio di cui al presente Regolamento devono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla L. 13.11.1978, n°727, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.Lgs. 30.4.1992, n°285.

Art. 15 – Tariffe

1. Nell'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento, devono essere praticate tariffe il cui corrispettivo è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore.

Art. 16 – Contrassegni

1. Gli autobus e i minibus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno adesivo policromo delle dimensioni di cm. 10 di altezza e di cm. 50 di larghezza, recante le seguenti scritte e simboli:

- Denominazione del Comune a caratteri neri;
- Stemma del Comune;
- Numero della licenza a caratteri neri (corrispondente alla data e protocollo della dichiarazione di inizio di attività);
- "N.C.C." di colore rosso.

2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8 di larghezza per cm. 10 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore "Comune di" e N.C.C. entro lo stemma del Comune;
- nella parte inferiore il numero della licenza.

Art. 17 – Obbligo di esibizione dell'autorizzazione/abilitazione

1. L'autorizzazione/abilitazione deve essere sempre presente sul veicolo, unitamente ai documenti di circolazione, ed esibita ad ogni richiesta del personale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 30.4.1992, n°285.

Art. 18 – Divieto di esercitare servizi di linea

1. Ai titolari del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone su strada con autobus o minibus è vietato, salvo autorizzazione ai sensi della normativa vigente, esercitare servizi di linea o servizi ad itinerario fisso con orari e prezzi prestabili.

2. Per la violazione del divieto di cui al precedente comma è disposta dall'autorità comunale la sospensione del titolo abilitativo per un periodo non superiore a venti giorni. In caso di recidiva la sospensione può arrivare fino a sessanta giorni e per i casi di maggiore gravità può essere disposta la revoca.

3. La sospensione e la revoca si applicano soltanto in caso di esercizio abusivo nell'ambito del territorio comunale. Negli altri casi procederanno le Amministrazioni territoriali competenti in base alla vigente normativa.

Art. 19 – Stazionamento del veicolo

1. E' fatto divieto ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone di stazionare su strade o aree pubbliche.

2. In caso di necessità e sempre quando il servizio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito agli autoveicoli di sostare nei punti di arrivo o di partenza, in attesa di coloro per conto dei quali è stato contrattato il servizio, nel rispetto delle norme del Codice della Strada.



MINISTERO DI GIUSTIZIA

Art. 20 – Obbligo del servizio

1. L'imprenditore nonché il conducente del veicolo hanno l'obbligo di:

- iniziare il servizio contrattato nell'ora e sul posto concordato;
 - usare modi corretti e cortesi con gli utenti del servizio;
 - non deviare di loro iniziativa dall'itinerario precedentemente concordato;
 - non fermare o sospendere senza giustificato motivo il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o dell'organizzazione del viaggio, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o per avaria del veicolo;
 - mantenere costantemente l'interno del veicolo in perfetto stato di pulizia e decoro;
 - eseguire ad ogni fine servizio un controllo su oggetti o cose abbandonate nel veicolo.
- Qualora sia impossibile procedere all'immediata restituzione, gli oggetti o cose ritrovate dovranno essere depositati presso l'Ufficio di Polizia Municipale entro ventiquattro ore.

Art. 21 – Sospensione della corsa

1. Qualora, per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, il servizio in atto debba essere sospeso e interrotto, il titolare dell'impresa ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese alla sostituzione del veicolo in avaria e riprendere in ogni caso il servizio interrotto.

Art. 22 – Decadenza dell'autorizzazione/abilitazione

1. L'autorizzazione/abilitazione decade:

- per mancato inizio del servizio, ovvero per la mancata presentazione dei documenti entro i termini di cui al precedente art. 9;
- per esplicita rinuncia del titolare;
- per interruzione del servizio senza giustificato motivo per un periodo superiore a sessanta giorni;
- per perdita anche di uno solo dei requisiti morali, finanziari e professionali, previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base dei quali è stato dato il titolo abilitativo;
- per decesso del titolare, salvo quanto disposto dal precedente art. 12.
- per la perdita degli altri requisiti che legittimano l'esercizio dell'attività o che determinino l'incompetenza territoriale dell'Amministrazione comunale, ivi compreso il mutamento della sede legale o della principale organizzazione aziendale.

Art. 23 – Sospensione dell'autorizzazione/abilitazione

1. L'autorizzazione/abilitazione può essere sospesa per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni a norme di legge e di regolamento diverse da quelle che ne determinano la decadenza e la revoca.

2. Del provvedimento di sospensione sarà immediatamente informato l'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per i conseguenti adempimenti di competenza.

Art. 24 – Revoca dell'autorizzazione/abilitazione

1. La revoca dell'autorizzazione/abilitazione è disposta nei seguenti casi:

- quando venga a mancare qualcuno dei requisiti previsti per svolgere il servizio;
- quando l'attività viene svolta da persone che non siano titolari dell'autorizzazione/abilitazione o con personale con il quale l'azienda non abbia stipulato un regolare contratto di lavoro dipendente;
- quando l'autobus o il minibus di noleggio, senza la prescritta autorizzazione/abilitazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ed itinerari fissi con offerta indifferenziata di orari, tariffe e frequenze prestabilite, anche se sugli stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- quando l'attività non risulti esercitata nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;

- quando il titolare dell'autorizzazione/abilitazione abbia prestato la sua opera per favorire attività illegali per le quali sia stato condannato con sentenza definitiva;
 - quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
 - quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio e si sia verificata recidività in violazioni del presente Regolamento;
 - quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - quando il titolare sia incorso in due sospensioni dell'autorizzazione/abilitazione ai sensi del precedente art. 24 nel corso di un anno;
 - per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - negli altri casi previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. Il provvedimento di revoca viene comunicato all'Ufficio Provinciale della M.C.T. per il conseguente ritiro della carta di circolazione.

Art. 25 – Violazioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento non contemplate dal nuovo codice della strada, dal relativo regolamento di esecuzione e quando non è disposta la revoca dell'autorizzazione/abilitazione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Art. 26 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto si deve fare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 30.4.1992, n°285, dal D.P.R. 16.12.1992, n°495, dal D.M. 21.12.1991, n°448, dalla L. 23.8.2003, n°218, e dalle altre norme generali e locali vigenti, se non in contrasto con il presente Regolamento.

2. Coloro che sono titolari di licenza da noleggio con conducente per il trasporto di persone rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare l'attività senza ulteriori adempimenti a condizione che abbiano ottenuto l'attestato di idoneità professionale di cui ai modelli B e C allegati al D.M. 21.12.1991, n°448.

MINISTERO
DEI
TRASPORTI

